



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice Monocratico per le pensioni

Salvatore Grasso

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A 304/2025

nel giudizio pensionistico iscritto al n. **69804** del registro di segreteria,

introdotto con ricorso depositato il 31 gennaio 2025, proposto da

L. M. CF: OMISSIS nato OMISSIS, residente OMISSIS, rappresentato e

difeso, come da procura in atti, dagli avv.ti Chiara Chessa (C.F.

CHSCHR82H68A390K) ed Eleonora Barbini (C.F.

BRBLNR81B49A390X) del Foro di Arezzo, anche disgiuntamente tra

loro, con domicilio eletto presso e nello Studio Legale degli avvocati

Chiara Chessa ed Eleonora Barbini posto in Viale Michelangelo n. 26

Arezzo (AR), PEC chiara.chessa@pcert.it e

avveleonorabarbini@puntopec.it - parte ricorrente -

contro

INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587),

con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente

e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso nel presente

giudizio dall'Avv. Tiziana G. Norrito (CF. NRRTNG70H55F061Y, Pec

avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it; fax 0917798749) – Avv.

Francesco Gramuglia (C.F. GRMFNC64R17F158V; Pec:

avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) - e Avv. Francesco

Velardi (C.F. VLR FNC 72E20 L112A) pec.

avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it), giusta procura generale

alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del 23 gennaio

2023 Rep. 37590 Racc. 7131 - elettivamente domiciliato in Palermo,

presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto sita in Palermo, Via M.

Toselli n. 5,

- parte resistente -

Esaminati gli atti ed i documenti di causa.

Uditi, alla pubblica udienza del 16 ottobre 2025, per parte ricorrente,

l'Avv. Buccoleri, in sostituzione degli avv.ti Chessa e Barbini e l'Avv.

Velardi per l'INPS.

Ritenuto in

FATTO

I. Con il ricorso in esame, parte ricorrente ha premesso:

- di essere cessato dal servizio permanente per riforma a decorrere dal 09/09/2014 e di essere in quiescenza dal 10/09/2014;

- che in data 30/09/2014, pochi giorni dopo il congedo, in quanto già affetto da "Cervicalgia e Lombosciatalgia con ernia discale C6-C7/L5-S1", ha proposto istanza di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio e di equo indennizzo della suddetta infermità all'Amministrazione di appartenenza;

- che in data 17/02/2015 con verbale Mod. BL/B n° 14710, la CMO di Augusta, all'esito degli accertamenti sanitari svolti, giudicava

l'infermità "Spondiloartrosi diffusa del rachide con discopatie cervicali e lombari" ascrivibile a Tab A cat. 8^ a vita;

- che il 21/12/2015, con parere n° 24667/2015 reso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio nell'adunanza n. 346/2015, "l'infermità *"SPONDILO-ARTROSI DIFFUSA DEL RACHIDE CON DISCOPATIE CERVICALI E LOMBARI"* veniva riconosciuta dipendente da fatti di servizio";

- che il 14/03/2023 il Ministero della Difesa con il decreto n. M_D A934676 CSE2023 0001204, acquisito e fatto proprio il parere del CVCS, riconosceva la dipendenza da causa di servizio della patologia lamentata e respinta l'istanza di equo indennizzo, in quanto giudicata intempestiva, faceva salvo il diritto a pensione privilegiata dell'interessato;

- che in data 22/03/2023 il decreto del Ministero della Difesa veniva notificato a mani dell'interessato che, in data 25/03/2023, presentava apposita istanza amministrativa telematica per il conseguimento della pensione privilegiata di 8^ categoria;

- che con atto n° OMISSIS del 10/05/2024 l'Inps sede di Catania, competente a conoscere delle domande di pensione privilegiata, riliquidava la pensione del sig. L. quale privilegiata ordinaria di 8^ categoria con decorrenza giuridica dalla data di quiescenza del 10/09/2014 ed economica dal solo mese di aprile 2023;

- che, ritenendo di avere diritto a vedersi riconosciuti gli effetti economici del trattamento privilegiato con decorrenza dalla data di quiescenza o quantomeno dall'ultimo quinquennio antecedente la data

di presentazione della domanda di pensione privilegiata, ha trasmesso

atto di diffida rivolto all'Inps ed al Ministero della Difesa-Previmil per

ogni opportuna conoscenza;

- che in data 21 novembre 2024 perveniva risposta di rigetto

dall'Inps che confermava la correttezza del proprio operato nonché la

necessitata applicazione dell'art 191 TU 1092/73.

Tanto premesso, ritenendo illegittimo l'operato della parte resistente,

il ricorrente come in epigrafe indicato ha incardinato il presente

giudizio affermando la sostanziale inapplicabilità dell'art. 191 cit. al

caso in esame.

In particolare, richiamando la giurisprudenza ritenuta di rilievo per il

caso in esame, parte ricorrente sostiene che la domanda per il

riconoscimento della causa di servizio presentata dal sig. L. in data

30/09/2014 equivalga a domanda cartacea per il conseguimento della

pensione privilegiata: l'Inps dovrebbe dunque provvedere a rettificare

la decorrenza economica della prestazione attribuendo la medesima

dalla data di cessazione dal servizio occorsa nel settembre 2014, con

conseguenziale pagamento di tutti gli arretrati non corrisposti,

maggiorati con il calcolo degli interessi legali e rivalutazione

monetaria.

Al riguardo, parte ricorrente ha evidenziato che questa Sezione ha,

inoltre, recentemente stabilito che: *“la produzione di domanda telematica*

costituisce condizione di procedibilità e non di validità della medesima istanza,

con la conseguenza della retroazione degli effetti della domanda telematica alla

presentazione della precedente domanda di pensione privilegiata in forma

cartacea".

In via subordinata, nel richiamare quanto affermato dalla decisione n. 121/2024 della I Sez. d'Appello su questione ritenuta analoga, parte ricorrente chiede di riconoscere e riliquidare la pensione privilegiata con decorrenza economica dal 25/03/2018 ovvero secondo il termine di decorrenza quinquennale della prescrizione decorrente dalla data di presentazione della domanda telematica del 25/03/2023 a ritroso.

II. L'INPS, debitamente costituitosi con memoria depositata il 1° ottobre 2025, ha anzitutto rilevato come la presentazione della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio non implichi automaticamente la richiesta di Pensione di Privilegio. Inoltre, l'Ente previdenziale ha osservato che dal 01.02.2013 (Circ. 131 del 19.11.2012) è ammesso esclusivamente l'invio telematico delle istanze, ritenendo di non poter essere a conoscenza di eventuali domande presentate alle Amministrazioni di appartenenza.

L'INPS ha, pertanto, difeso la corretta applicazione dell'art. 191 cit. e, in subordine, ha formulato espressa eccezione di prescrizione quinquennale.

Da ultimo, l'Ente previdenziale ha contestato la domanda volta ad ottenere il cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria concludendo *di rigettare il ricorso per tutti i motivi esposti in narrativa e poiché inammissibile e infondato in fatto e in diritto con vittoria di spese e onorari di causa.*

III. Nel corso della pubblica udienza del 16 ottobre 2025 l'avv. Buccoleri, nel contestare le difese di parte resistente, ha insistito come

in atti per l'accoglimento del ricorso. L'avv. Velardi, al contempo, si è riportato al contenuto della propria memoria di costituzione e, pertanto, il giudizio è stato posto in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Il presente giudizio verte sull'accertamento del diritto del ricorrente alla corresponsione dei ratei di pensione privilegiata, in via principale, a decorrere dal 10/09/2014 (data del congedo) in luogo del 1.04.2023 (primo giorno del mese successivo all'istanza del 25/03/2023) oltre interessi legali, calcolati sui singoli ratei, dalla data di decorrenza a quella di pagamento; in via subordinata con decorrenza dal 25/03/2018.

In assenza di questioni pregiudiziali o preliminari può procedersi con l'esame del merito del giudizio.

2. Il ricorso non risulta fondato e, pertanto, deve essere respinto per le motivazioni di cui appresso.

Al riguardo, occorre rammentare anzitutto che l'art. 167 del d.P.R. 1092/1973 stabilisce che *Il trattamento privilegiato è liquidato d'ufficio nei confronti del dipendente cessato dal servizio per infermità o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di servizio. In ogni altro caso il trattamento privilegiato diretto è liquidato a domanda.*

L'art. 191 del d.P.R. 1092/1973, comma 3, stabilisce, inoltre, che *Per le liquidazioni da effettuarsi a domanda, se questa è presentata oltre due anni dopo il giorno in cui è sorto il diritto, il pagamento della pensione o dello assegno rinnovabile ha luogo con effetto dal primo giorno del mese successivo*

a quello della presentazione della domanda o dei documenti prescritti. [...].

Tanto premesso sul piano normativo, a parere di questo Giudicante assume particolare valore, ai fini del decidere, la sequenza temporale degli atti, non oggetto di contestazione.

Risulta, in particolare, che il sig. L. è cessato dal servizio permanente per riforma a decorrere dal 09/09/2014 soltanto dopo il congedo (in data 30/09/2014), il sig. L. ha proposto l'istanza in atti con la quale ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e l'equo indennizzo della suddetta infermità all'Amministrazione di appartenenza.

Il ricorrente è, dunque, cessato dal servizio per riforma e non risulta né allegato né provato che il ricorrente sia cessato per infermità o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di servizio; conseguentemente, il trattamento privilegiato in argomento andava liquidato "a domanda".

Nel caso in esame, inoltre, diversamente da quanto affermato, la domanda di riconoscimento sulla dipendenza da causa di servizio non equivale ad istanza di trattamento di pensione privilegiata costituendo, piuttosto, presupposto della stessa. Al contempo, la prospettazione di una sorta di equivalenza proposta da parte ricorrente conferma che la prima reale istanza di trattamento pensionistico è intervenuta nel mese di marzo 2023. Si aggiunga che non risultano in atti domande cartacee di diverso tenore che potrebbero giustificare i richiami alla giurisprudenza in materia di domanda telematica "quale condizione di procedibilità" richiamata da parte ricorrente.

La giurisprudenza su questione sostanzialmente del tutto sovrapponibile al caso in esame ha, inoltre, avuto modo di chiarire che *“Opera, pertanto, il terzo comma dell'art.191 del T.U. n.1092/1973, che fa decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, il pagamento dei ratei di pensione, essendo la domanda stessa posteriore di oltre due anni alla insorgenza del relativo diritto (C. conti, Sez. II, n. 201 del 20.06.2002; id. n. 223 del 20.06.2007).*

Infatti l'istanza presentata [...] riguardava, per quanto riferito [...], il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e dell'equo indennizzo, non già il diritto a pensione privilegiata.

Né la domanda in questione può essere considerata valida anche quale istanza ai fini di pensione privilegiata, come prospettato dalla difesa nell'udienza pubblica.

Il procedimento relativo al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e quello attivato per la concessione della pensione privilegiata, come già accennato, operano su piani non coincidenti.

La distinzione è sottolineata dalla Corte Costituzionale nelle sentenze n. 209 del 21.06.1996 e n. 323 del 26.07.1996, laddove il Giudice delle leggi ha ritenuto non censurabile la normativa che prevede la competenza del Comitato per le pensioni privilegiate nel procedimento relativo alla pensione privilegiata, di cui all'art. 5-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito nella legge 20 novembre 1987, n. 472.

Differente, osserva il Giudice delle leggi, è la valutazione medico - legale sulla dipendenza da causa di servizio di un'infermità, in vista della decisione sulla liquidabilità della pensione privilegiata. Essa è più complessa, estendendosi

anche all'effetto invalidante, di quella necessaria per decidere sulla domanda di riconoscimento di dipendenza dell'infermità da causa di servizio diretta ad altri fini (quali la misura degli assegni durante il periodo di aspettativa, le spese di cura, ecc.).

Per quanto riguarda i riferimenti dell'appellante alla penalizzazione per il ritardo riferito al procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, osserva il Collegio che nessun effetto sulla decorrenza pensionistica può farsi derivare dal ritardo in questione. La doglianza potrebbe, in termini generali, trovare tutela nell'esercizio dell'azione risarcitoria per danno da ritardo procedimentale. (cfr. Corte dei conti, II Sez. d'Appello sent. 21/2013, I Sez. d'Appello sent. 127/2016, II Sez. d'Appello sent. 66/2018).

La domanda principale va, pertanto, respinta.

3. Per quanto attiene alla domanda formulata in via subordinata, questo GUP ritiene che, nonostante il precedente isolato richiamato dalla parte ricorrente, la chiara formulazione del dettato dell'art. 191 comma 3 cit. non consenta di condividere la prospettazione di parte ricorrente. Detta disposizione, infatti, scindendo la decorrenza giuridica (*dopo il giorno in cui è sorto il diritto*) dalla decorrenza economica (*il pagamento della pensione ha luogo con effetto*) esclude che si possa retrodatare il momento di decorrenza dei ratei ad un momento antecedente alla presentazione della domanda come, di fatto, propone parte ricorrente. In altre parole, prima della domanda di trattamento pensionistico e, in sostanza, in assenza di diritto al rateo, non potrebbe trovare applicazione il dettato dell'art. 2 del r.d.l. 19 gennaio 1939, n.

295, modificato dall'art. 2 della legge 7 agosto 1985, n. 428 recante la disciplina in materia di prescrizione dei ratei. Non viene, infatti, in rilievo la prescrizione di un rateo maturato quanto piuttosto la mancata maturazione dello stesso.

Anche la domanda formulata in via subordinata non può, pertanto, trovare accoglimento.

In conclusione, tenuto conto di quanto appena osservato, entrambe le domande contenute in ricorso non possono trovare accoglimento e, pertanto, vanno respinte.

4. Tenuto conto della presenza di orientamenti contrastanti sulla domanda formulata in via subordinata, si ritiene equo disporre la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

- respinge il ricorso;
- compensa le spese.

Così deciso in Palermo all'esito della camera di consiglio del 16 ottobre 2025.

Il Giudice

Salvatore Grasso

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 27 ottobre 2025
Pubblicata 29 ottobre 2025

Il Funzionario Responsabile
del Servizio Pensioni
Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)